ALLEGATO N.1 ALLA LETTERA N.1001 DEL 5 FEBBRAIO 1973

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.Roberto Caritè)

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **902.**
Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1970, 1971 e 1972 . . . Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sonico . . . . . Pag. 306

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Saviore . . . . . Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bosa . . . . . Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Peschiera del Garda . . . . Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ponte di Legno . . . . . Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Edolo . . . . . Pag. 310

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Abruzzo e delimitazione delle zone colpite . . . . . Pag. 311

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite . . . . . Pag. 312

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.
Modifiche al decreto ministeriale 21 giugno 1972, recante disposizioni di attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati Pag. 313

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . . . Pag. 313

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di mineralogia con esercitazioni pratiche presso la facoltà di chimica industriale della Università di Venezia . . . . . Pag. 313

Vacanza della prima cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo. Pag. 313

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Pag. 313

Esito di ricorsi . . . . . Pag. 313

Ministero del tesoro:

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974 Pag. 314

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 314

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Castelnuovo Don Bosco » . . . . . Pag. 315

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1969, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Comune di Saviore:

Si presenta il segretario comunale, in luogo del sindaco invitato con lettera raccomandata n. 9692 del 4 ottobre 1969, ma non è ammesso a far parte della commissione.

Confini proposti:

nord: il confine del comune di Ponte di Legno dal passo della Tredicesima al monte Venezia, al monte Mandrone;

est: il confine con la provincia di Trento dal monte Mandrone al passo della Lobbia Alta, al passo Croce, al monte Fumo, alla cima Levade, alla cima Buciaga;

sud: la linea ideale che da cima Buciaga scende nella valle Adamè, a q. 2130 sale al passo Dosazzo, ridiscende in valle Salarno a q. 2113 e per Malga Dosazzo sale alla Bocchetta di Macesso;

ovest: il confine col comune di Sonico dalla Bocchetta di Macesso, al corno di Macesso, alla cima Prudenzini, al corno Remulo, al corno Miller, al passo dell'Adamello, a q. 3240 sino a q. 3365, indi il confine col comune di Edolo da q. 3365 al monte Adamello, monte Falcone, corno Bianco, cima Garibaldi, punta del Verenocolo, passo della Tredicesima.

I confini del vincolo vengono approvati con 6 voti favorevoli e uno contrario (Presidente Ente P. T.).

(13304)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bosa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 30 maggio 1964, e 5 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Bosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bosa (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la parte orientale del territorio comunale di Bosa, sia a sinistra che a destra del fiume Temo si affaccia sul mare con una serie di zone di eccezionale interesse paesistico soprattutto per la tormentata orografia, che genera una indescrivibile successione di vedute costituenti un continuo susseguirsi di quadri naturali di particolare bellezza; la zona più vicina al fiume, comprendente gli abitati di Bosa e Bosa Marina offre bellissime vedute, costituite da nuclei aventi notevoli caratteristiche come insieme; quali, soprattutto il castello Malaspina; il sinuoso sviluppo del Temo verso la foce, in zona in parte pianeggiante, completa il magnifico e vario succedersi di quadri naturali, che fanno del territorio comunale di Bosa uno dei più interessanti della Sardegna;

Considerato che il Ministero della marina mercantile ha chiesto che venga esclusa dal vincolo, come sopra proposto, il tratto comprendente la foce del fiume Temo, e l'intera area portuale dal porto di Bosa tratteggiata in rosso nell'allegata planimetria poichè le aree demaniali marittime in parola e gli specchi, acquei nelle stesse comprese sono interessate dal prevedibile sviluppo del porto in questione;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Bosa (Nuoro) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confine comunale dal mare fino all'intersezione dello stesso con la strada Bosa-Montresta, in corrispondenza del km. 10 strada che viene seguita in direzione sud sino al km. 3.800, a quota 190. Quindi il limite segue una linea retta che unisce il punto suddetto con la casa campestre, a quota 28, in regione « Buddesi », sulla strada che da Bosa porta a « Case Monte Crispu », lungo il fiume Temo. Da detta casa campestre va in direzione est sino al confine comunale di Suni, a quota 94, infine segue il confine comunale sino al mare, a sud dell'abitato di Bosa.

Dalla zona predetta è escluso, agli effetti della tutela della legge sopra citata, la sponda sinistra della foce del fiume Temo, attualmente sistemata ad impianto portuale, nonchè l'area del porto sita ad ovest della linea ferroviaria, rimanendo inteso che tale area non potrà essere destinata ad usi diversi da quelli portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Bosa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Comune di Bosa (Nuoro) - Tutela panoramica.

(*Omissis*).

Preso in esame l'ordine del giorno la commissione decide di includere nella zona soggetta alla legge n. 1497, la parte del comune di Bosa, delimitata dal confine comunale nord dal mare fino a quota 633 a 547 al successivo 547, al 552, al 595, al 588, al 538, al 508. Di qui si segue la strada verso sud fino al km. 4 alla quota 190. Da tale quota si segue una retta congiungente con quota 28 e da tale quota fino a quota 94.

Da tale quota viene seguito il limite comunale fino al mare, secondo quanto tracciato nella carta allegata controfirmata dai commissari.

La commissione tiene a sottolineare che il sindaco invitato ripetutamente non prende parte alla seduta.

(*Omissis*).

(13298)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Peschiera del Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago del Frassino nel comune di Peschiera del Garda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Peschiera del Garda;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Peschiera del Garda e dai signori Italo, Ettore e Maria della Cella che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata in terreno ondulato cosparso di alberature di essenze pregiate, boschetti, belvederi, dai quali si gode la vista del Garda. Nel lago, di origine naturale, vi sono molte varietà di pesci anche di specie rara;

Decreta:

La zona del lago del Frassino sita nel territorio del comune di Peschiera del Garda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge predetta. Tale zona è compresa tra il fiume Mincio, autostrada ferrovia Verona-Milano e strada comunale a ridosso della sponda ovest del lago della Madonna del Frassino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Peschiera del Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ZONCA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Omissis:

5) COMUNE DI PESCHIERA - Vincolo della zona del lago del Frassino.

Il presidente illustra i motivi ed i limiti del vincolo. Il vincolo comprende la zona sud-ovest di Peschiera compresa tra il fiume Mincio, autostrada ferrovia Verona-Milano e strada comunale a ridosso della sponda ovest del lago della Madonna del Frassino.

Il vincolo che si propone riguarda la zona del laghetto del Frassino messo ora in pericolo da frazionamenti di terreni ad uso edificativo.

La commissione, dopo l'illustrazione del presidente, approva il vincolo, con l'esclusione della parte ovest, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 1° giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma 5°, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo la planimetria allegata.

(13299)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ponte di Legno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. **14.**

Agevolazioni straordinarie per l'acquisto di libri di testo a studenti in condizioni economiche disagiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 1° *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria per l'esercizio finanziario 1972 di L. 200.000.000 (duecentomilioni), al fine di agevolare lo acquisto dei libri di testo da parte degli studenti degli istituti e scuole secondarie di 1° e 2° grado, degli istituti professionale e di istruzione artistica, statali ed autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Art. 2.

Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo precedente, viene concesso un contributo sotto forma di buoni libro nella misura massima di L. 30.000 per gli alunni della prima classe della scuola media, di L. 15.000 per gli alunni delle altre classi della scuola media, di L. 45.000 per gli studenti del primo anno degli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 1 della presente legge, di L. 25.000 per gli studenti dei successivi corsi degli istituti predetti.

Detto contributo verrà ridotto dell'importo corrispondente al buono od ai buoni libro eventualmente già assegnati agli studenti interessati in applicazione delle norme in vigore.

La domanda del contributo di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto scolastico di appartenenza.

Agli effetti della presente legge si ritengono comunque valide le domande già presentate.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'assegnazione dei buoni libro agli istituti scolastici della regione avuto riguardo alle condizioni economiche e sociali delle famiglie degli studenti. A tal fine, particolare considerazione dovrà essere rivolta agli studenti figli di lavoratori che a seguito di processi di ristrutturazione o chiusura di aziende risultino sospesi dal lavoro, sottoposti o da sottoporre al trattamento della cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, ed 8 agosto 1972, n. 464, nonchè da studenti figli di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale a causa di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, di cui al disposto degli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Ai fini del beneficio di cui al precedente comma, sono equiparati ai figli i minori che risultino comunque a carico dei lavoratori suddetti.

Art. 4.

Le somme eventualmente residuate dalla ripartizione di cui all'articolo precedente verranno assegnate agli istituti scolastici della Regione in rapporto alle domande presentate e non accolte.

In questo caso l'assegnazione dei buoni libro verrà effettuata con le modalità e nelle misure previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Art. 5.

All'onere per l'applicazione della presente legge, di lire 200.000.000 (duecentomilioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del « fondo da ripartire per iniziative nei diversi settori di intervento » iscritto al cap. n. 94 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972 e conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo al tit. I, Sez. IV, Rubr. I, Cat. III, del Cap. 87/164, con la denominazione « intervento a carattere straordinario per la concessione di buoni libro a studenti in condizioni economiche disagiate degli istituti e scuole secondarie di 1° e 2° grado, degli istituti professionali e di istruzione artistica, statali ed autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato » con lo stanziamento di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 novembre 1972

DAGNINO

(12961)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

COMUNE DI BOSA-PROV. DI NUORO-

Si certifica che la presente Gazz.Uff. n.16 del 19.1.1973,riportante il Decreto Ministeriale del 12.4.1972,con il quale una zona di Bosa viene dichiarata "di notevole interesse pubblico",é stata pubblicata con affissione all'albo pretorio del Comune per mesi tre,dal 15.2.1973 al 15.5.1973;e che nei successivi mesi tre,da detta data,scadenti il 15.8.1973,é stato presentato un solo ricorso in copia,da parte del Comune di Bosa,avverso il vincolo in questione.-

Bosa,1/9/1973

COMUNE DI BOSA Segreteria

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Auci Leonida)